



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 2.5

Trattamento degli investimenti

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo e ne garantisce la piena protezione e sicurezza conformemente ai paragrafi da 2 a 7 e all'allegato 3 (Intesa sul trattamento degli investimenti). 2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce:

- a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;
 - b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
 - c) un comportamento manifestamente arbitrario;
 - d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso;
 - e) un trattamento abusivo come coercizione, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede; o
 - f) una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle parti conformemente al paragrafo 3.
3. Un trattamento non elencato al paragrafo 2 può costituire una violazione del trattamento giusto ed equo qualora le parti abbiano così concordato secondo le procedure di cui all'articolo 4.3 (Modifiche). 4. Nell'applicare i paragrafi da 1 a 3 un organo di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie) può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte a un investitore dell'altra parte per indurlo a effettuare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere di effettuare o mantenere detto investimento. 5. Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" di cui al paragrafo 1 si riferisce agli obblighi di una parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati. 6. Qualora una parte abbia concluso un accordo scritto con investitori dell'altra parte o con investimenti

disciplinati che soddisfa tutte le condizioni seguenti, tale parte non può violare tale accordo mediante l'esercizio dei pubblici poteri. Le condizioni sono le seguenti:

- a) l'accordo scritto e' concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo1; _____ 1 Si precisa che un accordo scritto che e' concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non comprende il rinnovo o la proroga di un accordo conformemente alle disposizioni dell'accordo originario e a condizioni identiche o sostanzialmente identiche all'accordo originario che e' stato concluso ed e' entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
- b) l'investitore fa affidamento sull'accordo scritto nel decidere di effettuare o mantenere l'investimento disciplinato diverso dall'accordo scritto stesso e la violazione danneggia effettivamente tale investimento;
- c) l'accordo scritto1 crea diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti in relazione a detto investimento; e _____ 1 Per "accordo scritto" si intende un accordo scritto concluso da una parte con un investitore dell'altra parte o con un suo investimento, negoziato ed eseguito da entrambe le parti, per mezzo di uno o piu' strumenti.
- d) l'accordo scritto non contiene alcuna clausola in materia di risoluzione delle controversie tra le parti di tale accordo mediante arbitrato internazionale. 7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-2.5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it